

Sito web: www.provincia.cuneo.it E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A. Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax

0171445560

2020/08.11.01/000006-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO "ARCHETTA", NEL COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO.

PROPONENTE: LEVANTE S.R.L., VIA MONTEGRAPPA N. 2, 12038 SAVIGLIANO. ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 13.02.2020 con prot. n. 9840, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società Levante S.r.l., con sede legale in Via Montegrappa n. 2 a Savigliano;
- con nota provinciale prot. n. 10041 del 14.02.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 14.02.2020 al 30.03.2020;
- con nota prot. n. 10042 del 14.02.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, non risultano pervenuti contributi tecnici;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 07 aprile 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 - 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera, la società proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.;
 - 2. dal punto di vista tecnico per quanto dichiarato, il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, della potenza nominale di 997,92 kW, su un'area agricola, occupata da una cava la cui attività di estrazione è da considerarsi conclusa e risultano in corso le attività di ripristino ambientale.

I contesto ambientale è di tipo collinare, con la presenza, nell'intorno di aree agricole incolte e di boschi. Si segnala la presenza di un Rio denominato Rivo Archetta, che scorre lungo il confine est dell'area in esame; oltre che la presenza di un elettrodotto aereo di media tensione che attraversa il lotto in direzione est - ovest.

Nella tabella seguente sono riassunti i dati tecnici forniti dal proponente in merito al progetto in esame:

N° moduli	2268
Potenza complessiva kW _p	997,92 kWp
Potenza modulo Wp	440
Materiale Celle	Non indicato
Energia producibile kWh/anno	1.322.244
Superficie complessiva lotto mq	Non indicata

3. dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:

a) Suolo e vegetazione

L'impianto è localizzato in Comune di Sommariva del Bosco (CN), località Archetta, al Foglio 11 del Catasto Terreni, mappali Catasto Terreni al Foglio nr. 11, Particelle nr. 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 353, 388.

La superficie complessiva del terreno in questione è pari a 4.31 ha. In base alla Carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte l'area in oggetto ricade in "classe VI" (Suoli con limitazioni molto forti; il loro uso e ristretto al pascolo e al bosco) accostati a terreni in classe II. Tuttavia, in base al PFT risulta area agricola (tipologia seminativo irriguo) e superfici forestali (tipologia querco-carpineti).

Si afferma che l'area è da considerarsi come cava esaurita non suscettibile di ulteriore sfruttamento estrattivo, sulla quale sono in corso le operazioni di ripristino ambientali.

L'ancoraggio delle strutture al terreno sarà definito in sede di progettazione definitiva in funzione delle caratteristiche geotecniche del terreno, che saranno stimate a seguito di opportune prove in situ. Potrà avvenire mediante infissione di pali a percussione o a vite o a zavorra. In tutte le soluzioni non sono previsti getti di calcestruzzo.

Durante l'attività di cantiere non si prevedono interventi di movimento terra o livellamento del terreno, non si prevede l'utilizzo di calcestruzzo gettato in opera, ad esclusione delle opere inerenti il locale tecnico. La durata dei lavori è stimata preliminarmente in 5 mesi.

Nelle condizioni di esercizio, come anche ripreso nel regolamento comunale, non verrà fatto uso di solventi o altri additivi nel caso di lavaggio dei pannelli fotovoltaici.

La manutenzione ordinaria del terreno prevede il pascolo o lo sfalcio regolare della copertura erbacea, senza l'impiego di agenti chimici.

b) Paesaggio

L'altezza massima fuori terra della struttura è di circa 3,30 m e la distanza tra due file di strutture è pari a 6,00 m. L'area in oggetto sarà delimitata con l'installazione di una recinzione in rete metallica di altezza massima di 2,20 m e rialzata di almeno 20 cm dal piano di campagna al fine di garantire il passaggio della fauna di piccola taglia.

c) Impatto cumulativo

Nell'intorno di 1 km dal sito in esame è presente un impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento di potenza pari a circa 200 kWp, evidenziato negli elaborati cartografici.

d) Dismissione

A pag. 46 del SIA viene sommariamente indicato "La dismissione dell'impianto consiste nella rimozione totale degli elementi fotovoltaici e delle strutture di sostegno".

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lqs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto l'art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che disciplina "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" ed il successivo art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a. le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento proposto;
- b. il progetto proposto risulta localizzato in area compatibile con i disposti della D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 3-1183 e con i criteri ERA indicati nella Relazione Programmatica dell'energia approvata con D.G.R. 28 settembre 2009, n. 30-12221;
- c. in data 07 aprile 2020, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 21253 del 09.04.2020, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., in quanto è emerso che, pur considerando il cumulo con l'altro impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento presente nelle vicinanze, l'impatto ambientale presumibilmente prodotto dall'impianto come inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, sarà ridotto e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 13.02.2020 con prot. n. 9840 da parte del legale rappresentante della società Levante S.r.l., con sede legale in Via Montegrappa n. 2 a Savigliano, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che, pur considerando il cumulo con l'altro impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento presente nelle vicinanze, l'impatto ambientale presumibilmente prodotto dall'impianto in oggetto in relazione all'inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato ai punti a) Suolo vegetazione, b) paesaggio, c) Impatto cumulativo, d) Dismissione, in premessa richiamati.

- 2. DI STABILIRE, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA Dipartimentale di Cuneo.
 - a) dovrà essere previsto un progetto di recupero ambientale (vegetazionale e/o geomorfologico) dell'area conforme alla destinazione e capacità d'uso del suolo, in accordo con le NdA del Comune, da attuare in fase di dismissione, in caso di smantellamento dell'impianto.
 - b) Il proponente dovrà effettuare il monitoraggio del livello prestazionale dell'impianto fotovoltaico nel corso del suo periodo di funzionamento ed inviare su base annuale le risultanze agli enti di controllo.
 - <u>Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza condizioni a) e b): ARPA Dipartimentale</u> di Cuneo. Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di esercizio.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana Ufficio Valutazione Impatto Ambientale